Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 marzo 2022, n. 18

Accordo di Programma con il Comune di Marano Ticino per la ristrutturazione di immobile per la sede di unita' operative di zona del servizio socio assistenziale, di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 9 del 8 Febbraio 2019. Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del Dlgs 267/2000, del nuovo Atto integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto in data 24/02/2022.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

in data 16 Gennaio 2019 è stato sottoscritto con firma digitale il suddetto Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Marano Ticino ed approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 9 del 8 Febbraio 2019, successivamente modificato con DPGR n. 125 del 6 Novembre 2020.

Richiamato che con la deliberazione 24 novembre 1997 n. 27-23223, come da ultimo modificata con deliberazione 3 agosto 2018, n. 1-7327, la Giunta regionale ha assunto "direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma".

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei Turismo e Sport, Settore Programmazione negoziata, il Comune di Marano Ticino, con nota del 15 Ottobre 2021 prot. n. 4315 ha richiesto una modifica all'Accordo in relazione all'intervento di ristrutturazione di immobile ad uso socio assistenziale, in particolare:

la richiesta di proroga dal 31/12/2021 al 31/12/2022, motivata da diverse condizioni che hanno determinato un rallentamento delle funzioni di istituto, in primis le misure che si sono dovute adottare nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e al contempo la presa in servizio, nell'ultimo trimestre dello scorso anno, del nuovo responsabile dell'area tecnica comunale che ha dovuto, inevitabilmente, programmare ex novo la gestione e organizzazione dell'ufficio tecnico in modo da poter meglio strutturare i servizi svolti dal medesimo ufficio;

inoltre, a seguito di una sospensione dei lavori di ristrutturazione di Casa Favini, motivata dalla necessità della redazione di una perizia suppletiva e di variante, è intervenuto un anomalo e abnorme incremento di prezzi di diversi materiali da costruzione, che ha provocato un rallentamento nella produzione e disponibilità sul mercato dei materiali e di conseguenza una difficoltà nella redazione del computo metrico, non potendosi avvalere di prezzari aggiornati ai nuovi prezzi di mercato:

a tal proposito il Comune di Marano Ticino ha fornito il nuovo quadro economico dal quale risulta che il costo complessivo dell'intervento passa da Euro 400.000,00 ad Euro 495.000,00 di cui 245.000,00 di cofinanziamento del Comune di Marano Ticino ed Euro 250.000,00 di finanziamento regionale (che rimane invariato).

Dato atto che

sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 18/11/2021 è stato pubblicato l'avvio del relativo procedimento di modifica;

nel corso delle riunioni della Conferenza del 3/11/2021 e del 14/12/2021 è stata approvata la suddetta modifica, come risulta agli atti del Settore Programmazione negoziata disciplinante:

- la proroga dal dal 31/12/2021 al 31/12/2022 per permettere la completa realizzazione dell'intervento di ristrutturazione di immobile ad uso socio assistenziale e la relativa rendicontazione:
- la modifica al quadro economico di cui all'art. 5 dell'Accordo di Programma come di seguito specificato: il costo complessivo dell'intervento passa da Euro 400.000,00 ad Euro 495.000,00 di

cui 245.000,00 di cofinanziamento del Comune di Marano Ticino ed Euro 250.000,00 di finanziamento regionale, che rimane invariato.

Richiamato che con DGR n. 49-4502 del 29/12/2021 è stato approvato lo schema dell'Atto integrativo, da sottoscriversi tra la Regione Piemonte e il Comune di Marano Ticino, all'Accordo di Programma per la ristrutturazione di immobile per la sede di unità operative di zona del servizio socio assistenziale di cui al D.P.G.R. n. 9 del 8 Febbraio 2019.

Visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/1997 art. 17" e s.m.i.

Dato atto che in data 24/02/2022 è stato sottoscritto, con firma digitale, il suddetto Atto integrativo tra la Regione Piemonte e il Comune di Marano Ticino.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto le relative risorse sono state impegnate con determinazione dirigenziale n. 1657 del 27/12/2018 – capitolo 21774.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

decreta

È approvato, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e a modifica ed integrazione dell'Accordo di cui al DPGR n. 9 del 8 Febbraio 2019, 1'Atto integrativo all'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Marano Ticino per la ristrutturazione di immobile per la sede di unità operative di zona del servizio socio assistenziale, sottoscritto con firma digitale in data 24/02/2022 ed allegato, in copia analogica ai sensi dell'articolo 23, comma 1 82/2005 (rendition impronta SHA-256: del dlgs s.m.i. con e 0d549370b5fa25e319460e6482144c5a0138153a1b88e13c52ab8abf4640da28, presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di programma con gli eventuali interventi sostitutivi previsti dall'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, è svolta da un Collegio di Vigilanza così composto:

- ✓ Presidente della Regione Piemonte o suo delegato, in qualità di Presidente del Collegio;
- ✓ Sindaco del Comune di Marano Ticino o suo delegato.


Il funzionamento tecnico-amministrativo del Collegio di Vigilanza è assicurato dalla partecipazione alle singole sedute del Responsabile dell'Accordo con funzioni di coordinatore e dei funzionari competenti per materia dei rispettivi Enti.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionalein quanto le relative risorse sono state impegnate con determinazione dirigenziale con D.D. n. 1657 del 27/12/2018 – capitolo 21774.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Alberto Cirio

Allegato



ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI MARANO TICINO PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE PER LA SEDE DI UNITÀ OPERATIVE DI ZONA DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

PREMESSO CHE

con D.G.R. n. 68-8220 del 20/12/2018 è stato approvato lo schema dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Marano Ticino per la Ristrutturazione di immobile per la sede di unità operative di zona del servizio socio assistenziale per un valore complessivo dell'Accordo pari ad Euro 400.000,00 di cui 250.000,00 di contributo regionale e 150.000,00 di cofinanziamento del Comune di Marano Ticino.

In data 16 Gennaio 2019 è stato sottoscritto con firma digitale il suddetto Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Marano Ticino ed approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 9 del 8 Febbraio 2019 e successivamente modificato con DPGR n. 125 del 6 Novembre 2020;

CONSIDERATO CHE

Il Comune di Marano Ticino, con nota del 15 Ottobre 2021 prot. n. 4315 ha richiesto una modifica all'Accordo in relazione all'intervento di ristrutturazione di immobile ad uso socio assistenziale, in particolare:

la richiesta di proroga dal 31/12/2021 al 31/12/2022, motivata da diverse condizioni che hanno determinato un rallentamento delle funzioni di istituto, in primis le misure che si sono dovute adottare nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e al contempo la presa in servizio, nell'ultimo trimestre dello scorso anno, del nuovo responsabile dell'area tecnica comunale che ha dovuto, inevitabilmente, programmare ex novo la gestione e organizzazione dell'ufficio tecnico in modo da poter meglio strutturare i servizi svolti dal medesimo ufficio.

Inoltre, a seguito di una sospensione dei lavori di ristrutturazione di Casa Favini, motivata dalla necessità della redazione di una perizia suppletiva e di variante, è intervenuto un anomalo e abnorme incremento di prezzi di diversi materiali da costruzione, che ha provocato un rallentamento nella produzione e disponibilità sul mercato dei materiali e di conseguenza una difficoltà nella redazione del computo metrico, non potendosi avvalere di prezzari aggiornati ai nuovi prezzi di mercato.

A tal proposito il Comune di Marano Ticino ha fornito il nuovo quadro economico dal quale risulta che il costo complessivo dell'intervento passa da Euro 400.000,00 ad Euro 495.000,00 di cui 245.000,00 di cofinanziamento del Comune di Marano Ticino ed Euro 250.000,00 di finanziamento regionale (che rimane invariato).

nel corso delle riunioni della Conferenza del 3/11/2021 e del 14/12/2021, è stata approvata la suddetta proposta di proroga dal 31/12/2021 al 31/12/2022 relativamente all'intervento di ristrutturazione di immobile ad uso socio assistenziale, in particolare per permettere il completamento dell'opera e la modifica del quadro finanziario;

sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 18/11/2021 è stato pubblicato l'avvio del relativo procedimento di modifica;

la Giunta regionale, con D.G.R. n. 49-4502 del 29/12/2021 ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;

Il Comune di Marano Ticino con D.G.C. n. 87 del 30/12/2021 ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;

TRA

La Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in Piazza Castello 165 – Torino;

Il Comune di Marano Ticino rappresentato dal Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il municipio in Marano Ticino via Sempione 40;

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1 Premesse ed allegati

- 1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante, formale e sostanziale, del presente Accordo di Programma (di seguito definito Accordo).
- 2. Le schede intervento sono compilate all'interno del sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti".

Art. 2 Finalità dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione dell'intervento "Ristrutturazione di immobile per la sede di unità operative di zona del servizio socio assistenziale" il cui cronoprogramma è indicato alla Scheda Intervento allegata.

Art. 3 Definizioni

- 1. Ai fini del presente Accordo si intende:
- per "Accordo", il presente Accordo di Programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'articolo 2;
- per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
- per "Intervento" ciascun progetto inserito nel presente Accordo di cui all'art. 5;
- per sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- per "Scheda", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, che identifica per ciascun intervento il soggetto attuatore, il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all' attuazione fisica, finanziaria e procedurale, il cronoprogramma per la realizzazione di ogni specifico intervento;

- per "Responsabile dell'Attuazione dell' Accordo di Programma" (RAP), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Coesione sociale Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e di qualità della Regione Piemonte;
- per "Responsabile dell'intervento": il soggetto responsabile di gestire e programmare gli interventi, così come individuato da ciascun Ente sottoscrittore del presente Accordo;
- per "beneficiario/realizzatore", il soggetto che percepisce il finanziamento ed è responsabile della sua completa realizzazione;
- per "Collegio di Vigilanza": il comitato composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati, con i compiti previsti dal successivo Art. 8.

Art. 4 Obblighi delle Parti

- 1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui alle Schede intervento costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione dell'intervento oggetto del presente atto.
- 2. Entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del RAP, è sottoposto all'approvazione del Collegio di Vigilanza l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti e il rispetto dei tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione dell'opera, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo;
- 3. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
 - a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione dell'intervento, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
 - c. gli Enti beneficiari si impegnano a rendicontare tempestivamente, alla Regione Piemonte, tramite la piattaforma informatica Sistema Gestionale Finanziamenti, le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione degli interventi.

d.effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 5 Copertura finanziaria e programmazione delle risorse

1. Il valore complessivo del presente Accordo ammonta a euro e 495.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalla fonte riportata nella tabella successiva.

Ristrutturazione di immobile per la sede di unità operative di zona del servizio socio assistenziale. Beneficiario: Comune di Marano Ticino

FONTE	2018	2019	2020	TOTALE
COMUNE DI MARANO TICINO		245.000,00		245.000,00

REGIONE PIEMONTE	250.000,00	250.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	495.000,00	495.000,00

- 2. A tale impegno, la Regione Piemonte farà fronte con risorse che trovano copertura sul capitolo n. 217744 del bilancio pluriennale 2018/2020;
- 3. Il comune di Marano Ticino, soggetto attuatore dell'intervento, farà fronte con risorse che trovano copertura sul capitolo n. 2735 del bilancio pluriennale 2018/2020;
- 4. Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio il quale, anche su istanza del soggetto beneficiario/realizzatore, ne propone la eventuale riprogrammazione al Collegio di Vigilanza per interventi strettamente connessi al progetto finanziato per opere migliorative e complementari non previste in precedenza ma comunque idonee al più efficace raggiungimento dell'obiettivo previsto. Le eventuali economie finali, per la quota di competenza regionale, dovranno essere restituite dal Comune di Marano Ticino alla Regione Piemonte;

Articolo 6 Modalità di trasferimento delle risorse

- 1. Le Parti si danno atto che, per ogni distinta fonte finanziaria, restano valide le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RAP, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione delle spese.
- 2. La procedura di liquidazione del finanziamento regionale a favore del Comune di Marano Ticino, avviene precisamente:
- Euro 100.000.00 alla sottoscrizione dell'Accordo:
- Euro 125.000,00 del contributo ad avanzamento lavori, rendicontato e validato sul sistema di monitoraggio Gestionale Finanziamenti, pari almeno al 50% del costo totale dell'intervento.
- Euro 25.000,00 a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonchè del quadro economico finale e della validazione a sistema di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.

Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a: Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare – Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualita' - Via Bertola 34 Torino, con allegata la documentazione giustificativa.

- 3. La realizzazione dell'intervento e la relativa rendicontazione alla Regione Piemonte devono avvenire entro il 31.12.2022.
- 4. Le parti si impegnano affinchè i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata.

Articolo 7 Ente attuatore/Beneficiario

1. L'Ente attuatore e beneficiario dell'intervento è il Comune di Marano Ticino il cui responsabile dell'intervento è individuato nella persona dell'Ing. Alida Amelia.

Articolo 8

Collegio di vigilanza, poteri sostitutivi e provvedimenti per inerzia ritardi e inadempienze

- 1. E' istituito un Collegio di Vigilanza, che si riunisce almeno una volta l'anno, presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato ed è composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati.
- **2.** Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
- **3.** Il Collegio può disporre l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto realizzatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.
- **4.** L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica o al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
- 5. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP diffida il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un determinato termine. Alla scadenza di tale termine, se l'omissione perdura, il RAP propone al Collegio di Vigilanza idonee misure, che il Collegio valuta, delibera e vi dà esecuzione, secondo le disposizioni inerenti le ipotesi di revoca totale o parziale del finanziamento, proroghe o variazioni nell'attuazione delle opere.
- 6. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.
- 7. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piano, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.
- 8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.
- 9. Del mancato adempimento viene data notizia a cura del RAP agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

Articolo 9 Responsabili degli interventi

- 1. Il Responsabile dell'intervento, così come individuato dai rispettivi organi politici, oltre alle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art 31 del D.Lgs 50/2016, svolgono i seguenti compiti:
 - a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;

- c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d. aggiornare tempestivamente il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
- e. trasmettere al RAP, con cadenza annuale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 10 Sistema di Monitoraggio

- 1. Il monitoraggio in itinere ed ex post tramite il Sistema Gestionale Finanziamenti prevede il completo e tempestivo inserimento dei dati nel sistema informativo.
- 2. Per l'intervento devono essere individuate le seguenti tipologie di indicatori nelle schede intervento e poi successivamente nel Sistema Gestionale Finanziamenti:
- indicatori di realizzazione fisica;
- indicatori occupazionali.

Articolo 11 Controlli

- 1. I controlli consistono in:
- verifiche amministrative documentali sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
- verifiche in loco, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'opera.

Articolo 12

Revoca del finanziamento: totale o parziale

- 1. La revoca totale del contributo assegnato è disposta dal RAP, previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:
 - mancato avvio dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al beneficiario;
 - mancata aggiudicazione dei lavori entro i termini previsti;
 - fatte salve le ipotesi di proroghe, il mancato rispetto dei tempi di realizzazione dell'intervento previsti;
 - realizzazione parziale dell'intervento che rende inutile l'operazione e quindi il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - rinuncia ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - mancata destinazione del contributo per l'intervento ammesso;
 - rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - modifica della destinazione d'uso dell'opera realizzata o cessione a qualunque titolo dei beni acquistati con il contributo nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - rifiuto del beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;

- inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
- mancato invio da parte del beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
- **2.** La revoca totale comporta, a carico del beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, gli interessi di mora, i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale.
- **3.** Le revoche parziali dei contributi assegnati sono disposte dal RAP, previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:
 - ✓ realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'operazione e quindi il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - ✓ l'accertamento, a seguito della verifica finale, di un importo di spese sostenute inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
 - ✓ la decurtazione automatica nei confronti della Regione Piemonte delle risorse finanziarie previste a causa del mancato rispetto dei termini, dei vincoli di impegno e di spesa. Tale revoca viene applicata per gli interventi che non hanno rispettato il cronoprogramma indicato dal beneficiario, determinando il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.
- **4.** La revoca parziale comporta la riduzione proporzionale del finanziamento in relazione allo stato di avanzamento dell'intervento.
- **5.** Relativamente all'eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge.
- **6.** Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 13 Verifiche: attivazione ed esiti

- 1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
- 2. Il RAP, nel rispetto delle procedure dei controlli, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento delle previste attività valutative.
- 3. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
- ✓ rimuovere le criticità intervenute;
- ✓ prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
- verificare l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Articolo 14

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Articolo 15 Varianti urbanistiche

1. La realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo non è soggetta a variante urbanistica.

Articolo 16 Durata e modifica dell'Accordo

- 1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla conclusione degli interventi e comunque non oltre il 31.12.2022.
- 2. La rendicontazione della spesa relativa al lotto 1 deve essere effettuata alla Regione Piemonte entro il 31.12.2022; il pagamento del contributo regionale entro il 31.12.2022.
- 3. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, con le stesse modalità necessarie per la stipula.
- 4. Le proroghe per l'attuazione degli interventi, anche su proposta del responsabile dell' intervento, sono sottoposte dal RAP al Collegio di Vigilanza alle seguenti condizioni:
- consentano il raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari dell'Accordo;
- fermo restando il rispetto dei vincoli di impegno e di spesa, la realizzazione degli interventi non vada comunque oltre i limiti temporali previsti nella scheda progetto;
- sussistano ragioni del tutto eccezionali, comprovate con idonea documentazione, che giustifichino la mancata realizzazione dell'intervento alla scadenza prestabilita;
- venga presentata da parte del beneficiario una richiesta formale di proroga;
- non pregiudichi la rimodulazione dei finanziamenti nell'ambito della medesima linea d'azione.

Articolo 17 Informazione e pubblicità

- 1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.
- 2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire i dati necessari al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 18 Disposizioni generali e finali

- 1. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
- 2. Ogni eventuale modifica normativa o regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di Programma" si intende automaticamente recepita.

Articolo 19 Pubblicazione

Il presente Accordo di Programma è pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005).

Letto, confermato, sottoscritto

Per la Regione Piemonte

Per il Comune di Marano Ticino